



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

Sommario

Art. 1 – Finalità del Regolamento	2
Art. 2 – Persone destinatarie	2
Art. 3 – Attivazione dell'identità alias.....	2
Art. 4 – Disattivazione dell'identità alias	3
Art. 5 – Rilascio certificazioni e dichiarazioni	3
Art. 6 – Obblighi della persona richiedente	3
Art. 7 – Violazioni del Regolamento	4
Art. 8 – Trattamento dei dati personali	4
Art. 9 – Entrata in vigore e pubblicità	4

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nel perseguimento dei principi enunciati dallo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (d'ora in poi Università o Ateneo) e nella piena osservanza del Codice di condotta per la tutela della dignità e per la prevenzione di discriminazione e di molestie.
2. La finalità del presente Regolamento è di promuovere il benessere psico-fisico e relazionale delle persone che studiano e che lavorano nell'Ateneo, a qualsiasi titolo facenti parte della comunità universitaria, e di favorire la realizzazione di un ambiente di studio e di lavoro inclusivo, basato sul principio della pari dignità delle persone e sul riconoscimento del diritto all'autodeterminazione di genere.
3. L'Ateneo riconosce l'attivazione di un'identità alias allo scopo di limitare situazioni di disagio per coloro che sono in un percorso di transizione o che non si riconoscono nell'identità di genere anagrafica dotata di valore legale.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Ateneo opera in sinergia con il Comitato Permanente di Garanzia per le pari opportunità e la promozione del benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro (d'ora in poi "CPG - CUG"), nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Persone destinatarie

1. Nell'ambito della tutela e della promozione dei principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, l'Ateneo riconosce e garantisce la libertà di scegliere di attivare un'identità alias a tutte le persone della comunità accademica che abbiano intrapreso un percorso di transizione di genere o che non si riconoscano nell'identità di genere anagrafica.
2. La richiesta di attivare un'identità alias può essere presentata da:
 - studenti/studentesse;
 - assegnisti/assegniste;
 - personale docente e ricercatore;
 - personale tecnico amministrativo;
 - collaboratori/collaboratrici;
 - quanti/quante, a vario titolo, operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle Strutture dell'Ateneo.

Art. 3 – Attivazione dell'identità alias

1. La richiesta di attivazione dell'identità alias avviene mediante compilazione di apposito form on line, indirizzata al/alla Presidente del CPG - CUG, a cui viene allegata copia di un documento di riconoscimento. Per l'attivazione dell'identità alias non è richiesta ulteriore documentazione a supporto.
2. Nella compilazione dell'istanza, la persona richiedente autodichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in una delle situazioni previste per il riconoscimento dell'identità alias, indicando il nome di elezione prescelto.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, il Rettore o il Direttore generale, a seconda del ruolo/qualifica del soggetto richiedente, previo confronto con il Presidente del CPG – CUG, approva, entro 30 giorni, l'attivazione dell'identità alias con apposito atto.
4. A seguito dell'attivazione dell'identità alias è sottoscritto un accordo confidenziale nel quale è indicato il/la tutor – individuato/a per ciascuna categoria di richiedenti, incaricato/a di dare supporto e assistenza alla persona nel completamento della pratica, provvedendo ai necessari adempimenti amministrativi e informatici.

5. A seguito della sottoscrizione dell'accordo di cui al precedente comma 4, l'Università:
 - attiva un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, che deve essere utilizzata esclusivamente all'interno dell'Ateneo;
 - crea un account di posta elettronica istituzionale di Ateneo, composto dal cognome e dal nome di elezione;
 - fornisce un tesserino (badge), indicante nome alias, cognome e matricola, unitamente alla fotografia in caso di studenti/studentesse e personale tecnico amministrativo;
 - predispone targhette identificative degli uffici, ed eventuali ulteriori elementi identificativi, che riportino il nome di elezione per coloro che hanno una postazione di lavoro all'interno dell'Ateneo,
 - aggiorna la rubrica di Ateneo con l'anagrafica di elezione della persona richiedente e la declinazione della relativa qualifica.
6. La possibilità di adottare ulteriori analoghe misure per il pieno riconoscimento dell'identità alias è valutata dagli uffici competenti, tenendo conto delle necessità della persona richiedente anche in funzione del suo ruolo e dei suoi compiti all'interno dell'Ateneo. Per coloro che operano occasionalmente e temporaneamente nelle Strutture dell'Ateneo sono valutate procedure ad hoc e le dotazioni eventualmente necessarie sono fornite caso per caso. L'accordo confidenziale si rinnova annualmente in modo automatico.

Art. 4 – Disattivazione dell'identità alias

1. L'identità alias viene disattivata:
 - a) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che attribuisce alla persona richiedente un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita;
 - b) nel caso in cui la persona richiedente consegue il titolo di studio o si interrompa il rapporto di lavoro o di collaborazione senza l'intervento del provvedimento di cui al punto a);
 - c) su richiesta della persona richiedente;
 - d) per violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 5 – Rilascio di certificazioni e dichiarazioni

1. Tutte le certificazioni e dichiarazioni rilasciate dall'Università per uso esterno fanno riferimento unicamente ai dati riferiti all'anagrafica dotata di valore legale.
2. La persona richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, da utilizzare all'esterno dell'Università, esclusivamente con riferimento alla propria identità anagrafica legalmente riconosciuta.
3. Se in transizione di genere, la persona richiedente, una volta definito il percorso di riassegnazione di genere, ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.
4. Nel caso in cui la persona richiedente sia uno/a studente/ssa in transizione di genere, che consegue il titolo di studio senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti e i documenti inerenti alla sua carriera universitaria faranno riferimento ai dati anagrafici dotati di valore legale.

Art. 6 – Obblighi della persona richiedente

1. La persona con identità alias si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al/alla tutor individuato/a nell'accordo confidenziale l'intenzione di compiere attività all'interno dell'Università che abbiano rilevanza esterna come, a titolo esemplificativo, la partecipazione a tirocini, l'adesione a

progetti di mobilità internazionale, la richiesta di borse di studio e si impegna a verificare e concordare se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni continuando a utilizzare la propria identità elettiva.

2. La persona con identità alias si impegna a informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo confidenziale. In particolare, se la persona è in transizione di genere, si impegna a comunicare tempestivamente al/alla tutor l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

Art. 7 – Violazioni del Regolamento

1. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona con identità alias violi quanto disposto dal presente Regolamento e dall'accordo confidenziale, l'identità alias può essere sospesa in via cautelare o revocata nel caso la violazione venga accertata, previo contraddittorio.
2. Qualora sia accertata l'effettiva violazione dell'accordo confidenziale, l'identità alias verrà disattivata, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti.
3. La persona destinataria dei suddetti provvedimenti può, in ogni caso, rivolgersi all'ufficio del/della Consigliere/a di fiducia dell'Ateneo per la risoluzione di eventuali controversie in merito.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nel testo vigente e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), nel testo vigente, i dati personali forniti dalla persona richiedente saranno raccolti presso l'Università per le finalità di gestione del procedimento di attivazione e gestione dell'identità alias.

Art. 9 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo online di Ateneo.